

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 422/AV3 DEL 29/03/2018**

Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO LEOPARDI" DI RECANATI – PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. Di stipulare la convenzione quadro, allegata alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con il Liceo Classico "Giacomo Leopardi" di Recanati, per lo svolgimento di tirocini progetto "alternanza scuola-lavoro".
2. Di dare atto che la citata convenzione regola lo svolgimento dei tirocini presso l'Area Vasta n. 3 e le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione, nonché presso l'Amministrazione Centrale dell'Asur, giusta delega concessa dall'Asur medesima con note n. 17604 del 07.08.2009 e nota n. 23827 del 14.11.2011.
3. Di dare inoltre atto che tale convenzione ha validità di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione delle parti.
4. Di dare altresì atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa.
5. Di dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art. 28 della L.R. n. 26/1996, come sostituito dall'art.1 della L.R. n. 36/2013.
6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
7. Di trasmettere, altresì, copia alla U.O.C. Formazione per il seguito di competenza.

**IL DIRETTORE AREA VASTA 3
Dr. Alessandro Maccioni**

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Vista la dichiarazione espressa dal Dirigente Responsabile, si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.

Il Dirigente del Controllo di gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 5 pagine di allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Servizio Formazione

Normativa ed atti di riferimento:

Legge n. 196 del 24.06.1997;
D.M. n. 142 del 25.03.1998.

Motivazioni:

L'art. 18 della Legge n. 196/1997 prevede che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro vengano attivati tirocini pratici e stages.

Il Liceo Classico "G. Leopardi" di Recanati, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Claudio Bernacchia, ha chiesto di attivare una convenzione triennale per l'effettuazione di tirocinio dei propri studenti per un numero massimo di inserimenti annuali pari a 5 studenti. A cadenza annuale saranno comunicati i nominativi degli studenti coinvolti e i relativi periodi dei percorsi formativi.

Ciò premesso, si propone di stipulare la convenzione allegata alla presente determina, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, da valere per lo svolgimento di tirocinio presso l'Asur AV3 e le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione, nonché presso l'Amministrazione Centrale dell'Asur, giusta delega concessa dall'Asur medesima con le note n. 17604 del 7.08.2009 e n. 23827 del 14.11.2011. Tale convenzione ha validità di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione delle parti. A cadenza annuale saranno comunicati i nominativi degli studenti coinvolti e i relativi periodi dei percorsi formativi.

Il sottoscritto proponente dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento, nonché la sua regolarità procedurale, e che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.

Esito dell'istruttoria:

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di determina:

1. Di stipulare la convenzione quadro, allegata alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con il Liceo Classico "Giacomo Leopardi" di Recanati per lo svolgimento di tirocini - progetto "alternanza scuola-lavoro".
2. Di dare atto che la citata convenzione regola lo svolgimento dei tirocini presso l'Area Vasta n. 3 e le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione, nonché presso l'Amministrazione Centrale dell'Asur, giusta delega concessa dall'Asur medesima.
3. Di dare inoltre atto che tale convenzione ha validità di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione delle parti.
4. Di dare altresì atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa.
5. Di dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art. 28 della L.R. n. 26/1996, come sostituito dall'art.1 della L.R. n. 36/2013.
6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
7. Di trasmettere, altresì, copia alla U.O.C. Formazione per il seguito di competenza.

Il Funzionario Responsabile del procedimento


Coll. Amm.vo Prof.le Dr.ssa Anna Menghi

Il Dirigente U.O.C. Formazione

Dr.ssa Roberta Micucci

- ALLEGATI -

N. 1 CONVENZIONE

Liceo Classico <i>"Giacomo Leopardi"</i> Recanati	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (art. 4. legge 53/2003, d.lgs. 77/2005, legge 107/2015)	Mod. 4	 251658240
		a.s. 2017/2018	
CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			

TRA

IL LICEO "G. LEOPARDI" con sede in Recanati, Piazzale Beniamino Gigli n. 2, codice fiscale 82001110434, rappresentato dal Dirigente Scolastico **Prof. Bernacchia Claudio**, nato a Civitanova Marche (MC) il 04/06/1956, codice fiscale BRNCLD56H04C7700

E

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE- Area Vasta 3, con sede amministrativa a Macerata, Via Annibaldi 31/L, C. F. 02175860424, d'ora in poi denominata "Ente ospitante", rappresentata dal **Dott. Alessandro Maccioni** nato a Cingoli il 16/09/1957, in qualità di Direttore di Area Vasta, per la sottoscrizione della presente convenzione giusta delega conferita con note prot. 17592 e 17602 del 7.08.2009 del Direttore Generale A.S.U.R Marche e confermate con nota prot. 23827 del 14.11.2011,

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'Alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di Alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'Alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

La A.S.U.R – Area Vasta 3 qui di seguito indicata/o anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito, presso le sue strutture, studenti in Alternanza Scuola Lavoro su proposta del **LICEO “G. LEOPARDI”** di Recanati, di seguito indicato anche come “istituzione scolastica”.

La presente convenzione ha validità triennale. Il numero massimo di inserimenti annuali è pari a 5 studenti A cadenza annuale quindi saranno comunicati i loro nominativi e i relativi periodi dei percorsi formativi.

Art. 2.

L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in Alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

L'attività di formazione ed orientamento del percorso in Alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;

Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il tutor docente scolastico svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor aziendale, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (istituzione scolastica, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la responsabilità genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi generici ai sensi del D. Lgs. 81/2008
- d) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di Alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor aziendale;
- e) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- f) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

- g) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- h) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti disciplinari, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- i) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo aziendale svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor scolastico alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) collaborazione nella predisposizione del percorso formativo personalizzato, in particolare per quanto riguarda la disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quelle in contesto lavorativo;
- d) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo aziendale al docente tutor scolastico affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in Alternanza scuola lavoro lo/gli studente/i è tenuto/sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

L'istituzione scolastica assicura lo/gli studente/i del percorso in Alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso Compagnie Assicuratrici operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire allo studente/agli studenti, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor del soggetto promotore di contattare lo studente/gli studenti e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada allo studente/agli studenti;
- individuare il tutor formativo aziendale in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e ha durata triennale.

È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e data,

Il legale rappresentante dell'Istituzione scolastica: **D.S. Claudio Bernacchia**

.....

Il legale rappresentante della Struttura ospitante:

Direttore Area Vasta 3

Dr. Alessandro Maccioni

.....